

REGOLAMENTO (CEE) N. 935/68 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1968

che fissa, per la campagna 1968/1969, gli importi da prendere in considerazione per l'adeguamento dei prelievi all'importazione e delle restituzioni all'esportazione fissati in anticipo per il risone, il riso lavorato a grani lunghi e il riso semilavorato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 365/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alle norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso ⁽²⁾, completato dal regolamento n. 1018/67/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1967 ⁽³⁾, e in particolare l'articolo 9 bis, paragrafo 2,

considerando che il regolamento n. 365/67/CEE e il regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽⁴⁾, completato dal regolamento n. 1019/67/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1967 ⁽⁵⁾, prevedono che l'adeguamento del prelievo all'importazione o della restituzione all'esportazione in caso di fissazione in anticipo, deve essere effettuato tenendo conto dei tassi di conversione per diverse fasi di trasformazione del riso; che, sulla base di tale disposizione, i tassi di conversione si applicano all'importo delle maggiorazioni mensili applicate al riso semigreggio per ottenere la maggiorazioni applicabili al risone, e all'importo delle maggiorazioni mensili applicate al riso lavorato a grani tondi per ottenere le maggiorazioni applicabili al riso lavorato a grani lunghi e al riso semilavorato;

considerando che, per la campagna di commercializzazione 1968/1969, le maggiorazioni mensili applicabili al prezzo d'entrata del riso semigreggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 650/68 del Consiglio, del 29 maggio 1968 ⁽⁶⁾; che quelle applicabili al riso lavorato sono state incluse nei prezzi d'entrata di tale riso, calcolati per un riso lavorato a grani tondi, dal regolamento (CEE) n. 934/68 della Commissione, del 10 luglio 1968, che fissa il prezzo d'entrata del riso lavorato per la campagna 1968/

1969 ⁽⁷⁾; che i tassi di conversione da prendere in considerazione sono stati fissati dal regolamento n. 467/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967 ⁽⁸⁾;

considerando che, per ciascuna delle fasi di trasformazione del riso, l'applicazione dei tassi di conversione all'importo delle maggiorazioni mensili conduce agli importi indicati nelle tabelle allegate al presente regolamento; che occorre pertanto migliorare di tali importi il prelievo o la restituzione in vigore nel mese della fissazione in anticipo per ottenere il prelievo o la restituzione per il mese dell'importazione o dell'esportazione;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In caso di fissazione in anticipo del prelievo all'importazione o della restituzione all'esportazione di risone, di riso lavorato a grani lunghi e di riso semilavorato, l'adeguamento del prelievo o della restituzione in funzione del prezzo d'entrata si effettua, per la campagna di commercializzazione 1968/1969, secondo quanto indicato nelle tabelle allegate.

Articolo 2

In caso di fissazione in anticipo del prelievo all'importazione o della restituzione all'esportazione dei medesimi prodotti

a) ottenuta anteriormente dal 1° luglio 1968 per un'operazione da effettuare a decorrere dal 1° settembre 1968, l'adeguamento in funzione del prezzo d'entrata è effettuato

— aumentando l'ammontare fissato in anticipo dell'importo che figura nelle tabelle allegate al regolamento n. 1050/67/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1967 ⁽⁹⁾, nella colonna « luglio-agosto 1968 » in corrispondenza del mese della fissazione in anticipo,

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.

⁽³⁾ GU n. 311 del 21. 12. 1967, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU n. 311 del 21. 12. 1967, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 123 del 31. 5. 1968, pag. 1.

⁽⁷⁾ Vedi pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁸⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. 315 del 28. 12. 1967, pag. 4.

